



Servizio Offerta Formativa
e Carriere Studenti

UOC Programmazione Didattica

Oggetto: Emanazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza – coorte a.a. 2025/2026.

IL RETTORE

- **Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e, in particolare, l’art. 11, comma 2;
- **Visto** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e, in particolare, l’art. 12;
- **Visto** il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 sull’ “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*” e il relativo D.D. n. 2711 del 22 novembre 2021;
- **Visto** il D.M. n. 96 del 6 giugno 2023 “*Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca*”;
- **Visti** i Decreti Ministeriali n. 1648 e n. 1649 del 19 dicembre 2023 relativi alle classi di laurea e laurea magistrale;
- **Visto** il Decreto Ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024 recante “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
- **Vista** la nota MUR n. 25861 del 20 dicembre 2024 che fornisce le indicazioni operative e le scadenze per l’accreditamento dei Corsi di studio per l’a.a. 2025/2026;
- **Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Visto** il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Viste** le delibere del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 27 novembre 2024 e 19 marzo 2025;
- **Visti** i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23 dicembre 2024 e 29 aprile 2025;
- **Viste** le delibere del Senato Accademico del 16 dicembre 2024 e 19 maggio 2025;
- **Considerato** che l’art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, prevede che il regolamento didattico di un corso di studio venga emanato con Decreto Rettorale;

DECRETA

Art.1 – di emanare i Regolamenti didattici, relativi alla coorte di studenti 2025/2026, dei seguenti Corsi di studio:

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (**Allegato n. 1**);
- Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza (**Allegato n. 2**).
- Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (**Allegato n. 3**).
- Corso di laurea in Scienze giuridiche e innovazione (**Allegato n. 4**).
- Corso di laurea magistrale in Diritto della prevenzione, dell’innovazione e della sicurezza per le imprese e l’amministrazione pubblica (PRISMA) (**Allegato n. 5**);

Art. 2 – che le disposizioni del presente decreto entrino immediatamente in vigore;

Art. 3 – che il Dipartimento di Giurisprudenza renda disponibile on line attraverso il proprio sito web il suddetto Regolamento didattico e provveda ad aggiornarlo annualmente.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
(Francesco Svelto)
Documento firmato digitalmente

MS/MB/MD/mb



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

REGOLAMENTO DIDATTICO

COORTE A.A. 2025/2026

CORSO DI LAUREA IN
Scienze giuridiche e innovazione

Classe L-14
delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 - Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – *Stage* e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – *Piani di studio*

Allegato n. 2 – *Tabella delle propedeuticità*

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea interateneo, prevalentemente a distanza, in Scienze giuridiche e innovazione è attivato in convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (d'ora innanzi Atenei) ed è coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia che, in prima istanza, è anche sede amministrativa. Il Corso di laurea appartiene alla Classe L-14 delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici di cui al DM 19 dicembre 2023, n. 1648.
2. La durata del Corso di laurea è di tre anni. Per gli studenti iscritti in regime di tempo parziale (si veda *infra*, art. 8), la durata può essere rimodulata in quattro o sei anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea in Scienze giuridiche e innovazione sono disciplinati:
 - a) dal presente Regolamento, in conformità con la Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Pavia e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dallo Statuto e dal Regolamento generale dell'Università di Pavia disponibili al seguente link: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti>;
 - b) dal Regolamento didattico e dal Regolamento carriere studentesche dell'Università di Pavia, disponibili al seguente link: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/>;
 - c) dal Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia disponibile al seguente link: <https://giurisprudenza.dip.unipv.it/it/dipartimento/atti-e-documenti/regolamento>
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il Corso di laurea afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dagli Statuti e dai Regolamenti indicati all'art. 2, l'organo responsabile del Corso di Laurea è il Consiglio Didattico del Corso di Laurea in Scienze giuridiche e innovazione, d'intesa con altri organi aventi titolo. Il Consiglio Didattico provvede a designare un Responsabile del Corso di Studio ed il Gruppo di Riesame per il controllo della gestione dell'assicurazione di qualità del Corso di Studio.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. I servizi amministrativi di supporto al Corso di Laurea sono:
 - la UOC Carriere studenti, la UOC Immatricolazioni e Informastudenti e la UOC Admission office che si occupano di tutte le pratiche relative alla carriera degli studenti (immatricolazioni, trasferimenti, ecc). Informazioni disponibili ai seguenti link:
<https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare>
https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/offerta-formativa?area_disciplinare=course_area-AR_SCI

- le strutture per l'Orientamento dei due Atenei, che gestiscono attività e progetti per indirizzare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, organizzando a tal fine azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, tanto in presenza quanto a distanza, incontri di orientamento. I siti *web* delle strutture attive presso i due Atenei sono:

<https://www.unimib.it/servizi/bicocca-orienta>

<https://orienta.unipv.it/>

- Il Servizio per la Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia:

<https://giurisprudenza.dip.unipv.it/it>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta la Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea, in cui vengono inserite tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento e consultabile al seguente link <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2025SUA01405.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per immatricolarsi al Corso di laurea lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dai competenti Organi dell'Università che ospita la sede amministrativa. L'iscrizione presuppone il possesso di un'adeguata cultura generale, nonché di buone capacità logico-argomentative e di comprensione linguistica, quali normalmente fornite dalla scuola secondaria superiore.

Agli studenti internazionali non comunitari residenti all'estero è inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B2. Maggiori informazioni a questo link: <https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ammissioni/isciversi-ad-un-corso-di-studio-con-titolo-conseguito-alleestero>.

2. L'accesso al Corso di laurea è soggetto a programmazione locale per garantire la qualità dell'offerta didattica in relazione alle risorse disponibili e alle modalità prevalentemente a distanza dell'offerta didattica.

3. L'assegnazione dei posti disponibili avviene in seguito all'espletamento di una prova di verifica delle conoscenze che consiste nel TOLC-SU (per informazioni, si consulti il sito <https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/struttura-della-prova-e-sillabo/>). Tempi e modalità di svolgimento del test di ammissione e di iscrizione alle selezioni saranno definiti da apposito bando che sarà pubblicato all'indirizzo <https://giurisprudenza.dip.unipv.it/it>.

4. Per i candidati la cui posizione rientra nel numero programmato possono essere previsti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da recuperare obbligatoriamente entro il primo anno di corso. I dettagli inerenti alle modalità di immatricolazione e all'attribuzione degli OFA saranno resi pubblici sul bando di ammissione al Corso di laurea di cui al comma 3.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea in Scienze giuridiche e innovazione danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU. Il corso di laurea comporta l'acquisizione da parte dello studente di 180 CFU complessivi.

Il corso di laurea, prevalentemente a distanza, prevede una combinazione di Didattica in presenza (laboratori, stage e tirocini) e Didattica a distanza.

La quota di didattica in presenza è pari a 27 CFU (9 CFU per laboratori, stage e tirocini, fra loro alternativi + 12 CFU per gli insegnamenti a libera scelta + 6 CFU per la prova finale).

Con specifico riferimento agli insegnamenti a libera scelta, si precisa che ai fini del conseguimento dei 12 CFU gli studenti potranno scegliere anche insegnamenti erogati online.

La quota di didattica a distanza è pari a 153 CFU.

Ad ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

In particolare, a 1 CFU corrispondono 7 ore di didattica e 18 ore di autoapprendimento da parte dello studente.

Gli insegnamenti del corso di laurea, erogati a distanza, prevedono sia Didattica erogativa (DE) sia Didattica interattiva (DI).

La Didattica erogativa (DE) è svolta attraverso lezioni in web conference sincrone e videoregistrate.

La Didattica interattiva è progettata e realizzata per favorire l'apprendimento progressivo degli studenti.

Il modello di didattica adottato dal corso di laurea prevede l'erogazione di 5 ore per CFU di didattica erogativa e 2h per CFU di didattica interattiva.

Sia la didattica erogativa sia la didattica interattiva si avvalgono della piattaforma per la didattica digitale dell'Ateneo che ospita la sede amministrativa.

3. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite riconosciuta con apposita delibera del Consiglio Didattico.

4. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.

5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti (obsolescenza) è pari a 8 anni. Dopo tale termine il Consiglio didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di reintegrare i crediti nella carriera dello studente.

6. Le lezioni e le ulteriori attività didattiche e formative sono distribuite in due semestri per ogni Anno Accademico.

7. Per ogni Anno Accademico sono fissate le seguenti sessioni d'esame:

a. per la sessione invernale almeno due appelli d'esame;

b. per la sessione estiva almeno tre appelli d'esame;

d. per la sessione autunnale almeno un appello d'esame;

Il numero complessivo di appelli per ogni insegnamento non può essere inferiore a sei per Anno Accademico.

8. Ogni appello d'esame si deve svolgere ad almeno due settimane (quattordici giorni) di distanza dall'appello precedente, fatti salvi i casi in cui sia stato fissato in una singola sessione un numero di appelli d'esame superiore a tre.

9. Le sessioni per l'esame di laurea, in numero non inferiore a quattro, sono annualmente stabilite dal Consiglio di Dipartimento dell'Ateneo che ospita la sede amministrativa nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo ed entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA.

10. Agli studenti che dimostrino un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti conseguiti o per convalide ottenute e media degli esami superati, nel rispetto della vigente normativa e in accordo con il Regolamento Carriere studentesche, il Consiglio di Dipartimento dell'Ateneo che ospita la sede amministrativa può concedere, su domanda, di discutere la tesi di laurea in anticipo per non più di un semestre rispetto alla durata ordinaria del Corso di laurea.

Art. 8 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il Piano di studio entro i termini indicati annualmente dalla sede amministrativa.

2. Si intende per Piano di studio l'insieme delle attività universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.

3. Il Piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.

4. Sono previste due diverse tipologie di Piano di studio: «standard» e «individuale».

5. Il Piano di studio *standard* è annualmente approvato dal Consiglio didattico e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio. Per la coorte di riferimento il Piano di studio *standard* è riportato nell'*Allegato n. 1*, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

6. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal Piano di studio *standard* può presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze giuridiche e innovazione, un Piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dalla sede amministrativa.

7. I Piani di studio individuali devono essere approvati dal Consiglio didattico che può delegare il loro esame e la loro approvazione a una Commissione.

8. Nel Corso di laurea in Scienze giuridiche e innovazione è prevista l'iscrizione dello studente in regime di tempo parziale.

10. Gli studenti iscritti a tempo parziale possono presentare un piano di studio, articolato secondo una durata diversa rispetto al piano di studio standard, che deve essere previamente sottoposto all'approvazione del Consiglio didattico, il quale può delegare una Commissione.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

Per gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze giuridiche e innovazione non sono previsti programmi di doppia laurea.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. La frequenza delle lezioni è libera e non può costituire presupposto per l'ammissione agli appelli di esame.

2. Per gli insegnamenti differenziati esclusivamente in ragione della lettera iniziale del cognome, entro quattordici giorni dall'inizio delle lezioni è consentito agli studenti di depositare presso la Segreteria didattica del Dipartimento sede amministrativa una dichiarazione di opzione per la frequenza di un corso diverso da quello in cui sono iscritti di ufficio. Scaduto tale termine, l'esercizio dell'opzione può essere consentita, per rilevanti e fondati motivi, dal Responsabile del Corso di laurea.
3. Il Consiglio didattico delibera annualmente le propedeuticità degli insegnamenti. La relativa tabella è allegata al presente Regolamento (*Allegato n. 2*).
4. La collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e nei rispettivi semestri deve essere compatibile con le propedeuticità.
5. L'esame sotto vincolo di propedeuticità non può essere sostenuto fino a quando non sia stato superato l'esame ad esso propedeutico. Gli esami sostenuti in violazione delle regole stabilite in tema di propedeuticità sono annullati d'ufficio.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Tra le attività formative a libera scelta dello studente non si possono includere insegnamenti attivati per Corsi di Studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale e di area psicologica.
2. Gli insegnamenti rimessi alla scelta dello studente sono collocati al terzo anno di corso. Nel rispetto delle propedeuticità, tali insegnamenti possono essere anticipati al primo e al secondo anno di corso, inserendoli come esami in sovrannumero, fino ad un massimo di 24 CFU, come indicato *infra* al comma 5 di questo articolo.
3. Un insegnamento a scelta da 6 CFU può essere sostituito da due insegnamenti a scelta da 3 CFU.
4. Gli insegnamenti a libera scelta possono essere individuati anche in offerte di diverso livello accreditate presso l'Università di Pavia e l'Università di Milano Bicocca.
5. Nel piano di studi, oltre a essere inserite le attività nella misura stabilita per il conseguimento del titolo di studio, è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in sovrannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari. Nell'ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale ad eccezione di quelle afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi. Le attività formative in soprannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo. Allo studente, all'atto dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, è data la possibilità di chiedere il riconoscimento degli esami svolti in sovrannumero.

Art. 12 – Laboratorio, *stage* e tirocinio

1. Gli studenti sono tenuti a svolgere un'attività formativa laboratoriale, di *stage* o di tirocinio per consulenti del lavoro, che si colloca al secondo anno di corso e per la quale è prevista l'attribuzione di 9 CFU.
2. I 9 CFU obbligatori riconosciuti al laboratorio, allo *stage* e al tirocinio, tra loro alternativi, vengono attribuiti mediante un giudizio di idoneità che non contribuisce alla definizione della media dei voti conseguiti dallo studente.
3. Per quanto attiene al tirocinio, merita sottolineare che per accedere alla professione di Consulente del lavoro è obbligatorio lo svolgimento di un tirocinio della durata di diciotto mesi. Il corso di laurea in Scienze giuridiche e innovazione offre agli studenti la possibilità di anticipare il primo semestre già durante il Corso di studi.

Quanto allo *stage*, esso deve avere una durata minima di 150 ore, deve presentare riconoscibili profili di carattere giuridico, e può consistere:

- a) in una attività lavorativa e/o professionale svolta o in corso di svolgimento;
- b) in una attività di collaborazione da svolgersi presso una struttura dei due Atenei;
- c) in una attività lavorativa e/o professionale da svolgersi presso aziende o enti pubblici o privati esterni all'Ateneo che abbiano previamente sottoscritto un'apposita convenzione con l'Ateneo sede amministrativa del corso.

4. Il Consiglio didattico nomina tra i propri docenti un Coordinatore delle attività formative di laboratorio, di tirocinio e *stage*, cui viene affidato il compito di organizzare tali attività e di fornire supporto e consiglio agli studenti.

5. Lo svolgimento di ciascuna attività formativa di *stage* e di tirocinio per consulenti del lavoro è preceduta dalla nomina di un *Tutor* interno alla struttura, ente o azienda presso cui si svolgerà il tirocinio o lo *stage*.

6. Il *Tutor* interno segue gli studenti affidatigli e rilascia la certificazione finale di regolare frequenza, mentre l'approvazione iniziale e il giudizio finale di idoneità dell'attività svolta compete al Coordinatore delle attività formative di tirocinio e di *stage* nominato dal Consiglio didattico.

7. Il Consiglio didattico, su richiesta e previa valutazione positiva, può deliberare il riconoscimento di ulteriori attività di *stage* svolte su base volontaria presso enti pubblici e privati e organismi a vocazione internazionalistica, in Italia o all'estero, e miranti ad arricchire il percorso formativo dello studente alla luce degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di laurea in Scienze giuridiche e innovazione. Le attività di *stage* in oggetto sono collocabili all'interno del Piano di studio tra le attività a libera scelta dello studente e ad esse sono attribuiti 3 CFU.

8. Agli studenti che abbiano trascorso all'estero un periodo di *training* (tirocinio lavorativo) della durata di almeno quattro mesi nell'ambito del Programma Erasmus *Placement* sono attribuiti, su richiesta dello studente e previa valutazione positiva del Consiglio didattico, 6 CFU come attività a libera scelta.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, considerando gli insegnamenti da 3 cfu a scelta dello studente come frazioni pari alla metà di un insegnamento.

2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità anche qualora i CFU assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto. Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di cinque, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.

3. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Responsabile del Corso di laurea. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, istituita dal Responsabile del corso di laurea.

4. Possono essere previste prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, fermo restando che nessun insegnamento può comprendere più di tre moduli, a ciascuno dei quali devono corrispondere almeno tre crediti. In caso di prova d'esame integrata, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per più insegnamenti o

moduli coordinati, tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel Piano di studio dello studente.

6. In ragione del fatto che le attività didattiche sono erogate prevalentemente a distanza, al fine di favorire l'apprendimento degli studenti e per consentire sia a loro sia ai docenti un costante monitoraggio del loro livello di comprensione e di apprendimento, per ogni insegnamento sono previsti test e interrogazioni periodici, secondo le modalità e la frequenza definite dal docente responsabile dell'insegnamento.

Gli esami di profitto si svolgono esclusivamente in presenza, e consistono in prove scritte e orali, prove soltanto orali, presentazione di elaborati/tesine, a seconda delle caratteristiche degli insegnamenti e delle proposte dei singoli docenti. Pertanto, ai fini della valutazione finale, il docente tiene conto degli esiti della prova in presenza e dei risultati conseguiti dallo studente nelle prove intermedie.

7. In ciascuna delle sessioni d'esame previste dal calendario didattico lo studente può sostenere, nel rispetto delle propedeuticità, tutti gli esami relativi agli insegnamenti inseriti nel proprio Piano di studio di cui risulti espletata la frequenza.

8. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e registrata con procedura informatica nell'apposito verbale *on-line*. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. L'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera universitaria. Tuttavia si ritiene opportuna la registrazione di un mancato superamento dell'esame in caso di esame sostenuto, anche con esito negativo, allo scopo di evitare la decadenza dallo status di studente.

9. L'esame di Lingua inglese è superato con un giudizio – non influente sulla media degli esami di profitto – di *ottimo*, *buono*, *discreto* o *sufficiente*.

10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, intesa a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea.

2. La prova finale si svolge in seduta pubblica davanti a una Commissione di laurea nominata dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa su proposta del Presidente del Consiglio didattico e formata da un numero minimo di tre componenti, professori o ricercatori di ruolo afferenti ad uno dei due Atenei, di cui almeno due devono essere professori o ricercatori di ruolo responsabili di insegnamenti impartiti nel Corso di laurea. Eventuali docenti-tutori e co-tutori che non facciano parte della Commissione possono partecipare ai lavori senza diritto di voto.

3. La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste nella presentazione e discussione di un elaborato. Essa può avere ad oggetto l'approfondimento di singoli profili inerenti all'attività svolta nell'ambito degli stage o dei tirocini, previsti come alternativi sia tra di loro sia rispetto ai laboratori, ovvero può incentrarsi su un tema giuridico a contenuto prevalentemente pratico.

4. La prova finale è redatta in lingua italiana o, previo consenso del docente relatore, in una delle seguenti lingue dell'Unione europea: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- che ci sia l'autorizzazione del docente tutore o del relatore;
- che sia allegato alla tesi un "abstract" in lingua italiana che sintetizzi il contenuto del testo; - che il titolo venga redatto nella doppia lingua, straniera e italiana.

5. L'assegnazione di una prova finale non può essere condizionata né al possesso di una particolare media negli esami di profitto, né alla conoscenza di lingue classiche o straniere, salvo che sia richiesto dalla materia prescelta o dalla natura dell'argomento.

6. I docenti il cui carico di tesi di laurea o di prove finali assegnate sia superiore a quindici possono subordinare ulteriori assegnazioni al progressivo espletamento di quelle in corso.
7. Su richiesta dello studente e previa sua indicazione preferenziale di cinque insegnamenti, l'attribuzione dell'argomento della prova finale può avvenire a opera della Commissione paritetica docenti-studenti, che nomina allo scopo il relatore.
8. Il voto di laurea, espresso in cento decimi con eventuale conferimento all'unanimità della lode, si determina in base alla media aritmetica delle votazioni conseguite nelle varie attività formative e al valore dell'elaborato presentato dallo studente.
9. In sede di determinazione del voto di laurea, la Commissione di laurea può aggiungere fino a cinque punti alla media aritmetica delle votazioni conseguite. Nei casi di elaborati di rilevante qualità scientifica il relatore può chiedere di aggiungere più di cinque punti preavvertendo con congruo anticipo il Responsabile del corso di laurea e i membri della Commissione di laurea.
10. Il Dipartimento predispone e attiva, in collaborazione con l'Ateneo, le opportune procedure anche di natura informatica intese a contrastare il fenomeno del plagio nella redazione delle prove finali.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extrauniversitarie debitamente certificate

1. Possono essere convalidate, come crediti formativi, conoscenze ed abilità extra universitarie, debitamente autocertificate o documentate e precisamente:
 - a. per conoscenze e abilità certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU;
 - b. per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.
2. Su richiesta dello studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:
 - a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino a 6 CFU;
 - b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a 3 CFU;
 - c) qualificazione in "zona medaglie" ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale fino a 3 CFU.
3. Ai sensi del DM 931 del 4 luglio 2024, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 48. Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio didattico, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il Responsabile del corso di laurea, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. In conformità agli artt. 46 e 48 del Regolamento Didattico di Ateneo, sulla base di una valutazione degli studi condotti, della coerenza dei programmi e dei CFU attribuiti a ciascun insegnamento dal Corso di Studio di provenienza, il Consiglio didattico delibera il riconoscimento degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti da studenti in trasferimento da altri Corsi di Studio dei due Atenei o di altre Università anche estere.
2. Se il numero di CFU relativi ai singoli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza risulta inferiore a quello stabilito per il Corso di laurea in Scienze giuridiche e innovazione, il

riconoscimento è subordinato a una prova integrativa di esame, stabilita in ragione dei CFU mancanti. La prova integrativa non è necessaria qualora il docente titolare dell'insegnamento interessato ravvisi una sostanziale identità di contenuti tra i programmi e la divergenza non sia maggiore di 2 CFU.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università straniere nel quadro del programma Erasmus e programmi di mobilità internazionale riconosciuti dai due Atenei tramite accordi internazionali.
2. Il Consiglio didattico nomina un Referente per le attività di studio svolte all'estero, cui viene affidato il compito di sovrintendere agli scambi con l'estero e di fornire supporto e consiglio agli studenti interessati.
3. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero presenta al Referente, ai fini della sua approvazione, un programma (*Learning Agreement*) nel quale sono indicate le discipline che intende frequentare presso l'Università ospitante e la loro corrispondenza con quelle indicate nel Piano di studio approvato. Al termine del soggiorno all'estero, sulla base della certificazione esibita, il Consiglio didattico delibera il riconoscimento degli esami superati presso l'Università ospitante, attribuendo i relativi CFU.
4. Non sono convalidabili gli esami, sostenuti all'estero, concernenti i seguenti insegnamenti, specifici e insostituibili ai fini della conoscenza dell'ordinamento italiano e della formazione del giurista: Diritto amministrativo, Diritto commerciale, Diritto costituzionale, Diritto del lavoro, Diritto internazionale, Diritto penale, Istituzioni di diritto processuale civile e penale, Diritto tributario, Diritto privato.
5. Il docente può nondimeno consentire proporzionali riduzioni del programma d'esame allo studente che abbia sostenuto all'estero uno tra gli esami elencati nel precedente comma 4.
6. Gli esami sostenuti all'estero sono convalidati dal Consiglio didattico a condizione che i relativi CFU risultino in numero non inferiore a quelli stabiliti per la materia di cui si chiede il riconoscimento. In caso contrario il docente può consentire riduzioni del programma d'esame proporzionali al numero di CFU acquisiti all'estero.
7. Il docente dell'insegnamento di Lingua straniera può consentire proporzionali riduzioni del programma d'esame agli studenti che abbiano svolto un soggiorno all'estero di durata non inferiore a quattro mesi nell'ambito dei Programmi Erasmus ed Erasmus *Placement* o di altri specifici accordi con istituzioni estere.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. In considerazione della programmazione numerica degli accessi e dei requisiti di ammissione definiti nei bandi per l'accesso al corso di laurea, le domande di ammissione "diretta" al secondo e terzo anno del corso di laurea saranno comunque subordinate alla disponibilità di posti nel contingente di appartenenza. In caso di richieste superiori alla disponibilità per anno, si procederà ad assegnare i posti liberi sulla base di una graduatoria, stilata da una Commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri indicati nei bandi relativi all'accesso al corso di laurea.
2. L'iscrizione agli anni successivi al primo richiede l'annullamento degli eventuali OFA.

Art. 19 – Certificazioni

1. Rispetto all'insegnamento Lingua inglese, il possesso delle seguenti certificazioni: IELTS International English Language Testing System, Cambridge certificates First (FCE) Advanced (CAE) Proficiency (CPE), Pearson Certificates LLCI (livello 3 e superiori) e Pearson EDEXCELL consente

allo studente di non frequentare le esercitazioni e di non sostenere la prova scritta, permanendo in ogni caso l'obbligo del superamento dell'esame orale al fine di accertare la padronanza della terminologia giuridica.

La valutazione di ulteriori certificazioni, possedute dallo studente, diverse da quelle sopra elencate è di competenza del Consiglio didattico.

2. Agli studenti che siano titolari di un diploma ILEC (*International Legal English Certificate*) rilasciato dall'Università di Cambridge sono attribuiti su richiesta 3 CFU come attività a libera scelta.

3. Nell'ambito del Corso di laurea non sono riconosciute certificazioni di competenze informatiche (ECDL).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA



Allegato n. 1

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea in

SCIENZE GIURIDICHE E INNOVAZIONE (CLASSE L-14)

PIANO DI STUDI - anno accademico 2025/2026

PIANO DI STUDI PER GLI ISCRITTI AL 1° ANNO - anno accademico 2025/2026

PRIMO ANNO 2025/2026

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
Diritto costituzionale	IUS/08	Base	Pubblicistico	9
Diritto privato	IUS/01	Base	Privatistico	9
Informatica ed elementi di machine learning	INF/01	Caratterizzante	Formazione interdisciplinare	12
Diritto internazionale e dell'Unione europea	IUS/13 IUS/14	Caratterizzante	Discipline giuridiche	12
Elementi di informatica giuridica e di teoria generale del diritto	IUS/20	Caratterizzante	Discipline giuridiche	6
Lingua inglese	L-LIN/12	Altre attività	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	3
Un insegnamento tra: <input type="checkbox"/> Nascita della scienza giuridica e strumenti logici del suo sviluppo <input type="checkbox"/> Storia del diritto	IUS/18 IUS/19	Caratterizzante	Discipline giuridiche	6
Totale CFU				57

SECONDO ANNO 2026/2027

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
Diritto commerciale	IUS/04	Caratterizzante	Discipline giuridiche	9
Diritto amministrativo	IUS/10	Caratterizzante	Discipline giuridiche	9
Diritto del lavoro	IUS/07	Caratterizzante	Discipline giuridiche	9
Diritto penale	IUS/17	Caratterizzante	Discipline giuridiche	9
Diritto tributario	IUS/12	Caratterizzante	Discipline giuridiche	9
Diritto e multiculturalismo	IUS/11	Caratterizzante	Discipline giuridiche	9
9 CFU acquisibili secondo una di queste opzioni: <input type="checkbox"/> Tirocinio * da 9 cfu <input type="checkbox"/> Stage da 6 CFU + 1 Laboratorio da 3 CFU (vedere elenco sotto)** <input type="checkbox"/> Laboratorio da 6 Cfu + laboratorio da 3 cfu (vedere elenco sotto)**		Altre attività	Ulteriori Attività formative	9
Totale CFU				63

* Tirocinio per consulenti del lavoro

**Laboratori offerti:

1) Il laboratorio di mediazione e tecniche di negoziazione da 3 cfu; 2) Il laboratorio di compliance da 3 cfu; 3) Il laboratorio di scrittura giuridica da 6 cfu

TERZO ANNO 2027/2028

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
Istituzioni di diritto processuale civile e penale	IUS/15 e IUS/16	Caratterizzante	Discipline giuridiche	12
Bilancio di società ed enti	SECS-P/07	Caratterizzante	Formazione interdisciplinare	6
Quattro insegnamenti tra: <input type="checkbox"/> Diritto dei contratti pubblici e innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione <input type="checkbox"/> Diritto di Internet e dell'informazione <input type="checkbox"/> Diritto del terzo settore <input type="checkbox"/> Diritto privato dei mercati digitali <input type="checkbox"/> Previdenza, salute e sicurezza sul lavoro <input type="checkbox"/> Pianificazione fiscale nell'economia digitale <input type="checkbox"/> Procedura penale dell'esecuzione <input type="checkbox"/> Diritto dei mercati finanziari e assicurativi <input type="checkbox"/> Privacy e cybersecurity nella gestione dei dati <input type="checkbox"/> Responsabilità sociale d'impresa e sostenibilità	IUS/10 IUS/08 IUS/08 e IUS/11 IUS/01 IUS/07 IUS/12 IUS/16 IUS/04 IUS/14 e IUS/20 IUS/02 e IUS/04	Attività affini	Attività formative affini o integrative *	24
_____		Altre attività	A scelta dello studente **	12
Prova finale		Altre attività	Per la prova finale	6
Totale CFU				60

* Tra le attività a scelta libera possono rientrare, in quanto nel terzo anno non abbiano già costituito oggetto di esame, le attività formative affini o integrative.

** 12 cfu a libera scelta dello studente tra gli insegnamenti proposti dal 1) corso di laurea, da 2) altri corsi di laurea dell'Università di Pavia e dall'Università di Milano Bicocca

[Catalogo insegnamenti](#)

Allegato n. 2

LE PROPEDEUTICITÀ ATTUALMENTE VIGENTI SONO LE SEGUENTI:

Diritto costituzionale	propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli collocabili al I anno
Diritto privato	propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli collocabili al I anno